



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.42..... del06/11/2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1. ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- art. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- art. 3. SOGGETTO ATTIVO
- art. 4. PRESUPPOSTO DELLA TARES
- art. 5. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
- art. 6. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- art. 7. TRIBUTO GIORNALIERO
- art. 8. ALTRI TRIBUTI
- art. 9. SOGGETTI PASSIVI
- art. 10. CATEGORIE DI UTENZE
- art. 11. SUPERFICIE UTILE
- art. 12. RIFIUTI OGGETTIVAMENTE ESCLUSI
- art. 13. UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE

- art. 14. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- art. 15. PERSONE OCCUPANTI I LOCALI
- art. 16. AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- art. 17. INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
- art. 18. RIDUZIONE DELLA TARIFFA

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

- art. 19. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- art. 20. RIDUZIONI IN FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- art. 21. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- art. 22. ISTITUZIONI SCOLASTICHE

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- art. 23. PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE
- art. 24. ALIQUOTE

TITOLO V – GESTIONE DEL SERVIZIO

- art. 25. RISCOSSIONE DELLA TARES
- art. 26. DILAZIONE DI PAGAMENTO
- art. 27. SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- art. 28. DICHIARAZIONE DI INIZIO, DI VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE DEI LOCALI SOGGETTI A TARES
- art. 29. CONGUAGLI E RIMBORSI
- art. 30. POTERI DEL COMUNE
- art. 31. ACCERTAMENTO PER OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DICHIARAZIONE
- art. 32. SANZIONI E INTERESSI
- art. 33. CONTENZIOSO
- art. 34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIO

art. 35. NORME TRANSITORIE
art. 36. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
art. 37. ENTRATA IN VIGORE

allegato A:

- 1. Tabella dei coefficienti per lo sviluppo della tariffa domestica.**
- 2. Tabella dei coefficienti o indici di produttività delle utenze non domestiche.**

allegato B:

- 1. Tabella riepilogativa codici per tariffazione**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1. ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito nel territorio del Comune di Malnate, ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modifiche ed integrazioni, il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.

art. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nel Comune l'applicazione della TARES, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

2. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446/97, determina la disciplina dei tributi, concernente tra l'altro:

- a) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alla quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 in quanto lo stesso, a seguito di sperimentazione in corso, sarà attivato dal 1/1/2014.

4. Qualora previsto dalla normativa vigente, la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

art. 3. SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili a tributo, fermo restando che il tributo è dovuto esclusivamente al Comune che svolge il servizio di cui all'art.1.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

art. 4. PRESUPPOSTO DELLA TARES

1. La TARES è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La mancata utilizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero dal tributo.

art. 5. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della TARES, il soggetto gestore, entro il 31 ottobre predispone, per l'anno successivo, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011, esamina il Piano Economico Finanziario e, se non formula rilievi, lo allega alla proposta di deliberazione tariffaria.
3. Il piano finanziario comprende:
 - a) Il programma degli interventi necessari;
 - b) Il piano finanziario degli investimenti;
 - c) La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) Le risorse finanziarie necessarie.
4. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) Il modello gestionale organizzativo;
 - b) I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la TARES;
 - c) La ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) Con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le motivazioni.

art. 6. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, sulla base del Piano economico finanziario di cui all'articolo precedente.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma 1, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

art. 7. TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%. E' facoltà del contribuente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
6. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito ai commi 1 e 4 del presente articolo e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva

7. Per gli atti di recupero d'ufficio, anche coattivo, della TARES non corrisposta dall'occupante, per il contenzioso e per le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento e dalla legge.

8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni relative alla TARES annuale compresa la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011.

art. 8. ALTRI TRIBUTI

1. E' fatta salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARES, ed è applicato sull'importo del tributo nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011.

art. 9. SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque occupi, possieda o detenga a qualsiasi titolo (anche abusivamente) i locali o le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute o occupate in via esclusiva.

3. Il tributo è dovuto dai soggetti di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento di gestione e per quanto attiene al debito della TARES.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della TARES il soggetto che gestisce i servizi comuni, sia per i locali e le aree scoperte di uso comune, sia per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando il vincolo di solidarietà di cui sopra.

5. Sono altresì obbligati al pagamento della TARES coloro che occupano o detengono parti comuni condominiali in via esclusiva, quali alloggi di custodia e simili.

6. Gli amministratori di condominio ed i soggetti responsabili del pagamento di cui al comma 4 sono tenuti, a richiesta del Comune, a presentare, entro il termine stabilito nella richiesta stessa in misura non inferiore a trenta giorni, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree soggette a TARES.

7. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

8. Per le abitazioni a disposizione, l'obbligo di pagamento della TARES grava in solido sui componenti del nucleo abitativo principale, ovunque residenti.

9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

art. 10. CATEGORIE DI UTENZE

1. Sulla base dei criteri determinati con il regolamento approvato con il DPR 27 aprile 1999 n. 158, le utenze sono suddivise in due categorie:

- Utenze domestiche;
- Utenze non domestiche.

2. Appartengono alla categoria delle utenze domestiche tutte quelle riferibili ad insediamenti di tipo abitativo.

3. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le attività professionali, commerciali, industriali e produttive in genere, nonché le comunità, le associazioni e tutte le utenze non classificabili come domestiche.

art. 11. SUPERFICIE UTILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della TIA.

2. La superficie di riferimento per il calcolo della TARES è determinata, per i locali, al netto dei muri (c.d. superficie calpestabile netta) e , per le aree, in base al perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La determinazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore ovvero inferiore al mezzo metro quadrato.

4. A formare la superficie utile concorrono, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e, per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.

5. Non concorrono, invece, nella determinazione della superficie utili:

- I locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati;
- I locali e le aree che risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad apposite verifiche in loco, ovvero sulla base di idonea documentazione.

A tal fine, ed a titolo esplicativo e non esaustivo, sono escluse dalla TARES le seguenti fattispecie:

- 1) gli edifici adibiti esclusivamente all'esercizio di culti religiosi cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze e le relative aree scoperte di pertinenza;
- 2) le soffitte, i ripostigli, le cantine e i locali simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a mt. 1,50;
- 3) la parte degli impianti sportivi riservata ai praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali in cui si svolge esclusivamente attività sportiva;
- 4) i balconi e le terrazze;
- 5) le unità immobiliari adibite a civile abitazione e le loro pertinenze, prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi pubblici di rete, previa dichiarazione da parte dell'utente;
- 6) i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione, purchè tali condizioni siano confermate da idonea documentazione prodotta dall'utente;
- 7) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (es.: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura – senza lavorazione-, silos e simili), ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- 8) le aree scoperte, pertinenziali di locali tassabili, adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- 9) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- 10) le superfici destinate a sale di esposizione museale;
- 11) edifici di proprietà del Comune di Malnate e dallo stesso utilizzati.

art. 12. RIFIUTI OGGETTIVAMENTE ESCLUSI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARES per tutte le utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono pertanto soggette alla TARES:

- a) le porzioni di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali pericolosi o, comunque, non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) le superfici degli insediamenti di cui alla lettere a), limitatamente alle porzioni dove sono posizionati gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzati per le lavorazioni vere e proprie; di contro sono soggette a TARES tutte le altre superfici degli insediamenti; produttivi, comprese quelle adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
 - c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla TARES le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla TARES nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla TARES.
2. Sono esclusi dalla TARES i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto delle norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

Tipologia di attività	% abbattimento
Falegnamerie	25%
Autocarrozzerie – autofficine per riparazione veicoli - gommisti	25%
Distributori di carburante	25%
Carpenterie e lavorazioni di ferro	25%
Verniciatura – galvanotecnici - fonderie	25%
Tipografie – stamperie – vetrerie	25%
Lavanderie - tintorie	25%

4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla TARES o della riduzione forfetaria della superficie imponibile, di cui ai commi precedenti, devono presentare al Comune o al gestore del servizio apposita dichiarazione da cui si evinca che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata ed essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare che lo smaltimento dei rifiuti non soggetti a privativa avviene per mezzo di ditte specializzate debitamente autorizzate ai sensi di legge.

art. 13. UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono ad esempio :

- **per le utenze domestiche:** le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purchè utilizzate fino ad un massimo 183 giorni;
- **per le utenze non domestiche:** i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

2. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

3. Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti; mentre per quelle di non residenti e per gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero si considera un numero di occupanti pari a 3 (tre). Sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 50% della quota variabile.

TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE

art. 14. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in funzione del numero dei componenti il nucleo abitativo riferibile alla singola utenza ed in base alla superficie degli immobili soggetti a TARES.

2. Tale classificazione tiene altresì conto delle potenzialità di produzione di rifiuti per metro quadrato, in relazione al numero dei componenti il nucleo abitativo della singola utenza.

3. Per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa si fa riferimento, rispettivamente, ai coefficienti Ka e Kb riportati nella tabella n.1, allegata al presente regolamento. Tali coefficienti, determinati tenendo conto di indagini scientifiche condotte sul territorio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 2, del D.P.R. n. 158/99, potranno essere aggiornati nel caso in cui venissero riscontrati significativi scostamenti dalla realtà, in particolare nella produttività dei rifiuti per numero di componenti del nucleo abitativo domestico.

art. 15. PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici, oppure al nucleo abitativo.

Nel caso di servizio volontario o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o di ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

2. Ogni variazione del numero dei componenti del nucleo abitativo, non rilevabile dai registri anagrafici, successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune presentando entro 30 giorni, apposita dichiarazione.

3. In sede di prima applicazione il numero dei componenti del nucleo familiare o del nucleo abitativo verrà desunto dalla banca dati comunale delle utenze domestiche della tariffa rifiuti.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone. Tali nuclei familiari sono obbligati al pagamento TARES con vincolo di solidarietà.

5. Sono escluse dal computo della tariffa per le utenze domestiche le persone scomparse di cui non è possibile effettuare la cancellazione dal registro della popolazione residente.

art. 16. AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti vegetali comportabili provenienti da attività di giardinaggio (foglie, erba e ramaglie) è applicata una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa.
2. A tal fine, gli utenti devono utilizzare un apposito contenitore, a cui deve corrispondere un unico nucleo familiare, e presentare al Comune o al gestore del servizio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione con cui si impegnano a praticare correttamente il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, utilizzando il compost ottenuto nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente.
3. Il conferimento degli scarti vegetali al servizio pubblico, comporta l'automatica decadenza del beneficio.
4. Il Comune o il gestore del servizio, potranno effettuare controlli per verificare la correttezza del comportamento dell'utente, revocando, in caso di riscontro negativo, l'applicazione dell'agevolazione.

art. 17. INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento del tributo, limitatamente ai locali direttamente abitati.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

art. 18 RIDUZIONE DELLA TARIFFA

1. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50%:
 - a) per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore, non è ammessa la riduzione per utilizzo di compostiera;
 - b) per gli edifici scolastici di ogni ordine e grado adibite ad attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate;
 - c) per gli edifici adibiti ad oratori;
 - d) per le associazioni iscritte al Registro Volontariato Provincia di Varese.
2. Le agevolazioni contenute nel presente articolo e nei precedenti, potranno essere applicate sino al limite massimo dell'azzeramento della parte variabile della tariffa.

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

art. 19. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono classificate in base al codice ISTAT dell'attività svolta nei locali ed aree detenuti dai soggetti tenuti al pagamento della tariffa, secondo quanto risulta dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
2. In mancanza o in caso di obiettiva divergenza dai dati camerali, la classificazione viene effettuata in base all'effettivo utilizzo di locali ed aree, quale denunciato dall'occupante e debitamente accertato.
3. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli spazi soggetti a tariffa, per le quali non sia possibile distinguere in modo preciso le parti di superficie rispettivamente utilizzate, si fa riferimento all'attività principale risultante dai dati camerali, fatta salva la verifica, da parte del gestore, di oggettivi parametri quantitativi.
4. La tariffa per ogni attività è comunque unica, anche nel caso in cui le diverse superfici occupate abbiano distinte destinazioni d'uso e/o siano ubicate in luoghi diversi.

5. Fino a quando non verranno introdotti e resi operativi sistemi di computo dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso occupati dalle utenze non domestiche vengono accorpati in classi di attività omogenee, in relazione alle quantità presuntive di rifiuti prodotti, in base alle disposizioni contenute nell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.

6. Per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa si fa riferimento, rispettivamente, ai coefficienti Kc e Kd riportati nella tabella n. 2 allegata al presente regolamento. Tali coefficienti, determinati tenendo conto di indagini scientifiche condotte sul territorio cittadino, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 158/99, riflettono la specificità comunale e potranno essere aggiornati nel caso in cui venissero riscontrati significativi scostamenti dalla realtà, in particolare nella produttività di rifiuti per tipo di attività.

7. Alle attività economiche non espressamente indicate nelle categorie tariffarie previste dal D.P.R. n. 158/1999 e dal presente regolamento, ai fini tariffari, verranno attribuiti i coefficienti Kc e Kd relativi alle attività che presentano maggiori analogie.

8. In caso di soggetto con codice ISTAT che ne identifichi l'attività, per il quale il gestore del servizio riscontri una produzione di rifiuti anomala, previo accertamento e redazione di idonea documentazione, può essere disposta la riclassificazione dell'utente in una categoria tariffaria più equa.

art. 20. RIDUZIONI IN FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 maggio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

4. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ed è determinata in base ai seguenti coefficienti:

- a) riduzione pari al 10% nel caso di avvio al recupero di una quota sino al 30% dei rifiuti prodotti;
- b) riduzione pari al 30% nel caso di avvio al recupero di una quota dal 31% sino al 59% dei rifiuti prodotti;
- c) riduzione pari al 50% nel caso di avvio al recupero di una quota pari o superiore al 60% dei rifiuti prodotti

art. 21. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

art. 22. ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art.33-bis, del D.L. n. 248/2007, convertito con modifiche nella legge n. 31/2008.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

art. 23. PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetto al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunali sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 22.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

art. 24. ALIQUOTE

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato. Tale aumento non è applicabile per l'anno 2013.

TITOLO V- GESTIONE DEL SERVIZIO

art. 25. RISCOSSIONE DELLA TARES

1. La TARES, unitamente al tributo di cui all'art. 8, alla maggiorazione di cui all'art.23 ed alle eventuali sanzioni ed interessi di cui ai successivi artt. 31 e 32, è riscossa in conformità alle disposizioni di cui all'art.14, comma 35, del D.L. n. 201/2011.
2. Al fine di agevolare l'adempimento da parte dei contribuenti, il Comune invia, anche tramite il gestore del servizio di igiene ambientale, per posta semplice o per posta elettronica, appositi inviti al pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. L'avviso deve contenere, altresì, tutti gli elementi di cui all'art. 7 della legge n. 212/00.
3. Al contribuente che non versi, alle prescritte scadenze, le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato a mezzo raccomandata A/R, un sollecito di pagamento, con addebito delle sole spese postali e con l'indicazione delle somme da versare in unica soluzione, entro 60 giorni dal ricevimento. In caso di inadempimento, il Comune emetterà avviso di accertamento applicando la sanzione per omesso pagamento, ai sensi dell'art. 14, comma 39, del D.L. n. 201/2011.
4. La riscossione coattiva delle somme dovute dai contribuenti deve avvenire nelle forme più economiche, efficaci ed efficienti consentite dalla vigente normativa.
5. Ove il Comune non approvi, prima della scadenza delle singole rate, le tariffe per l'anno di riferimento, il versamento dovrà essere eseguito utilizzando le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

art. 26 DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. L'ente gestore può concedere dilazioni su somme scadute a titolo TARES, previa valutazione dello stato temporaneo di difficoltà economica, anche richiedendo garanzie bancarie/fidejussorie per importi rilevanti.

2. Sulle somme dilazionate è prevista l'applicazione del tasso d'interesse legale con maturazione giornaliera.

art. 27. SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

art. 28. DICHIARAZIONE DI INIZIO, DI VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE DEI LOCALI SOGGETTI A TARES

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o del concessionario del servizio se previsto o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune o il concessionario del servizio se previsto provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Nel caso in cui si verificano variazioni e modificazioni, l'utente è tenuto a produrre, entro il termine di 30 giorni dalla data di variazione e nelle medesime forme previste per la dichiarazione iniziale, apposita dichiarazione di variazione relativa agli elementi di seguito sotto elencati:

- i locali e le aree occupate, la loro superficie ovvero la loro destinazione d'uso;
- il numero dei componenti il nucleo abitativo.

8. Le persone fisiche iscritte all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Malnate, non hanno l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione per i mutamenti di composizione della famiglia anagrafica, in quanto direttamente rilevabili dalla banca dati dell'anagrafe. Al conguaglio, con adeguamento della tariffa dalla data di iscrizione e/o cancellazione anagrafica, si provvede d'ufficio.

9. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere dichiarata entro 30 giorni dal relativo evento, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di cessazione, debitamente documentata dall'interessato. E' fatta salva la facoltà di disporre d'ufficio la cancellazione della posizione, qualora di abbia notizia certa e incontrovertibile della cessazione d'uso dei locali od aree.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

art. 29. CONGUAGLI E RIMBORSI

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportano variazioni alla TARES sono conteggiate mediante conguaglio compensativo, nel successivo anno di imposizione.

2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data di effettiva cessazione, dell'occupazione o conduzione.

3. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In tale ipotesi, il contribuente ha il diritto alla corresponsione degli interessi, calcolati, al saggio legale, dal giorno del versamento al saldo. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Non si procede al rimborso qualora la somma da restituire sia pari o inferiore a € 12,00.

5. Qualora si debba procedere a rimborso di TARES nei confronti di soggetti che risultano debitori di importi pregressi relativi alla medesima utenza o ad altra utenza, si può operare la compensazione tra le relative partite, procedendo alla riscossione od al rimborso della sola differenza risultante dall'operazione.

art. 30. POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune o il concessionario del servizio se previsto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può

considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

art. 31. ACCERTAMENTO PER OMESSA INFEDELE ED INCOMPLETA DICHIARAZIONE

1. In caso di omessa o infedele dichiarazione il Comune o il concessionario del servizio se previsto notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata, motivati avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento deve indicare, separatamente, le somme dovute per tributo o maggior tributo dovuto, di maggiorazione di cui all'art.24, di tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504/92, di sanzioni, di interessi di mora, e di diritti di notifica.

Entro lo stesso termine il Comune o il concessionario del servizio se previsto deve contestare o irrogare la sanzione amministrativa tributaria a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dall'utente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti, anche in forma meccanografica, dal Funzionario Responsabile designato dall'Ente locale.

4. Per la riscossione coattiva delle somme accertate e non pagate, si procede nelle forme stabilite dalla vigente normativa.

Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al debitore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200 per le utenze domestiche ed a € 1.000 per le utenze non domestiche il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino al massimo di 8 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 32 comma 7. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

art. 32. SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del vigente tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

art. 33. CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

art. 34 .TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 35. NORME TRANSITORIE

1. Per la prima applicazione della TARES, verranno utilizzati i dati e gli elementi contenuti nella banca dati relativa alla TIA. Le denunce presentate dagli utenti entro il 31 dicembre 2012 ai fini della TIA se i dati ed elementi in esse contenuti non hanno subito alcun mutamento, esplicano i propri effetti dal 1° gennaio 2013, anche per l'applicazione della TARES.

2. Per l'anno 2013 il tributo sarà riscosso, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/09/2013 come di seguito indicato:

- 49,00 % della quota fissa e variabile della tariffa dovuta per l'anno 2012 entro il 30 ottobre 2013,
- 49,00% della quota fissa e variabile della tariffa dovuta per l'anno 2012 con scadenza 16 dicembre 2013, contestualmente al pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili di competenza dello Stato, di cui agli artt. 23 e 24.

3. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato.

art. 36. CLAUSULA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

art. 37. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01/01/2013.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 46, del D.L. n. 201/2011, dalla stessa data cessano di avere applicazione, nel Comune di Malnate, la TIA ed il relativo Regolamento Comunale.

1. Tabella dei coefficienti per lo sviluppo della tariffa domestica.

Numero dei componenti familiari	ka coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare	kb coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,10
4	1,14	2,40
5	1,23	2,90
6 o più componenti	1,30	3,40

2. Tabella dei coefficienti o indici di produttività delle utenze non domestiche.

	TIPOLOGIA ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale produzione	Kd Produzione in kg/mq. anno per l'attribuzione parte variabile della tariffa
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi culto	0,25	2,50
2	Cinematografi e teatri	0,37	3,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
4	Campeggi, distributori carburante impianti sportivi	0,50	5,00
5	Stabilimenti balneari - stazione ferroviaria	0,51	4,16
6	Esposizioni ed autosaloni	1,20	7,00
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65
8	Alberghi senza ristorante	1,02	8,32
9	Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi	0,25	4,00
10	Ospedale	1,18	9,68
11	Ambulatori, veterinari, studi medici, laboratori analisi	1,18	9,68
12	Uffici , agenzie, studi professionali	1,52	12,45
13	Banche ed istituti di credito	1,52	12,45
14	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli	1,41	11,55
15	Edicola, tabaccaio, plurilicenze negozi, farmacia	1,80	14,78
16	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	5,87
17	Banchi di mercato di beni durevoli	1,44	11,74
18	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12
19	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista, calzolaio	1,41	11,55
20	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55
21	Attività industriali con capannone di produzione	0,65	5,33
22	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	8,91
23	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	3,00	30,00
24	Mense, birrerie, amburgherie	3,00	30,00
25	Bar, caffè, pasticceria, gelateria	3,00	30,00
26	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
27	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
28	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,50	32,00
29	Ipermercati di generi misti	2,15	17,64
30	Banchi di mercato generi alimentari	5,21	42,74
31	Discoteche night club	1,48	12,12

ALLEGATO B

TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI PER TARIFFAZIONE

Descrizione Tariffa - sintetica -	codifica dpr	codifica interna
Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi culto	01	01
Cinematografi e teatri	02	02
Autotimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	03	03
Campeggi, distributori carburante impianti sportivi	04	04
Stabilimenti balneari - stazione ferroviaria	05	05
Esposizioni ed autosaloni	06	06
Alberghi con ristorante	07	07
Alberghi senza ristorante	08	08
Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, circoli	09	09
Ospedale	10.01	10
Ambulatori, veterinari, studi medici, laboratori analisi	10.02	11
Uffici, agenzie, studi professionali	11	12
Banche ed istituti di credito	12	13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli	13	14
Edicola, tabaccai, plurilicenze, farmacia	14	15
Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	16
Banchi di mercato di beni durevoli	16	17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	17	18
Attività artigianali tipo botteghe:	18	19
falegnameria, fabbro, idraulico, elettricista, calzolaio	19	20
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20	21
Attività industriali con capannone di produzione	21	22
Attività artigianali di produzione di beni specifici	22	23
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	23	24
Mense, birrerie, amburgherie	24	25
Bar, caffè, pasticceria, gelateria	25	26
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	26	27
Plurilicenze alimentari e/o miste	27	28
Ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	28	29
Ipermercati di generi misti	29.01	30
Banchi di mercato generi alimentari	30	31
Discoteche night club	31	32
banchi mercato ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	29.02	32
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)		01
02. Cinematografi, teatri		02
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		03
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		04
05. Stabilimenti balneari		05
06. Autosaloni, esposizioni		06
07. Alberghi con ristorante		07
08. Alberghi senza ristorante		08
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		09
10. Ospedali		10
11		11
12. Agenzie, studi professionali, uffici		12
13. Banche e istituti di credito		13
14. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta ed altri beni durevoli		14
15. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai		15
16. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti		16
17. Banchi di mercato beni durevoli		17
18. Barbiere, estetista, parrucchiere		18
19. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista)		19
20. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		20
21. Attività industriali con capannone di produzione		21
22. Attività artigianali di produzione beni specifici		22
23. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie		23
24. Birrerie, hamburgerie, mense		24
25. Bar, caffè, pasticceria		25
26. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		26
27. Plurilicenze alimentari e miste		27
28. Fiori e piante, ortofrutta, peschierie, pizza al taglio		28
29. Ipermercati di generi misti		29
30. Banchi di mercato generi alimentari		30
31. Discoteche, night club		31
32		32

